L'imposta di bollo sulle istanze

<u>Di norma, tutte le istanze</u> rivolte alla pubblica amministrazione - tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, di un atto (quindi anche le richieste di contributo) sono <u>soggette all'apposizione dell'imposta di bollo</u>, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione.

Ad esempio, <u>sono ESENTI</u> dall'imposta di bollo, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle organizzazioni di volontariato ai sensi della L. 266/91 (ODV), nonché dalle A.P.S., indicando il numero di iscrizione al registro cui dichiarano di essere iscritti.

Si ricorda che non è sufficiente che l'associazione abbia l'acronimo A.P.S. nella ragione sociale, in quanto tale titolo deve risultare o dal <u>codice alfanumerico</u> di iscrizione al Registro Regionale (per le vecchie onlus/odv) <u>che deve essere indicato nella domanda</u> oppure <u>dal decreto ministeriale</u> che viene rilasciato dopo l'iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore), <u>che dovrà essere allegato all'istanza presentata.</u>

Per verificare TUTTE le ipotesi di esenzione, basta consultare la Tabella B allegata al DPR 642/1972 che disciplina, appunto, la materia.